

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO

COMUNI DI
Bairo,
Baldissero Canavese,
Meugliano,
Rueglio,
Torre Canavese,
Traversella
e Vidracco

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLA FUNZIONE:
“ATTIVITA’, IN AMBITO COMUNALE, DI
PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI
COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI”.

L'annoil giorno del mese di presso la sede del Municipio di

tra

1. Il Comune di , in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del , con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
2. Il Comune di , in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del , con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
3. Il Comune di , in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del , con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

PREMESSO

Che i Comuni di Bairo, Baldissero Canavese, Meugliano, Rueglio, Torre Canavese, Traversella e Vidracco, intendono gestire in forma convenzionale la funzione relativa all'attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi, ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al fine di ottenere risultati ottimali in termini di efficacia, efficienza ed economicità, conseguire una gestione economica delle risorse umane e finanziarie, ottemperando, contemporaneamente, al disposto di cui all'art. 14, commi da 25 a 31 ter, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche nella legge n. 122/2010 e s.m.i. ;

Che con Legge n. 225 del 24.02.1992 e con il D.Lgs. n. 300 del 30,07/1999 sono state introdotte disposizioni in materia di Protezione Civile, con l'istituzione -a livello centrale- dell'Agencia di Protezione Civile e con attribuzione anche ai Comuni di specifiche competenze:

- Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225/1992, è "autorità comunale di protezione civile" e, in quanto tale, assume la direzione ed il coordinamento degli interventi necessari nel territorio comunale;

- Il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 ha ribadito le fondamentali funzioni spettanti ai Comuni in materia di Protezione Civile esplicitando in particolare l'obbligo della predisposizione dei piani comunali di emergenza;
- La Regione Piemonte, con L.R. 14.04/2003 n. 7 e successivi regolamenti attuativi in data 18.10.2004, ha emanato disposizioni in materia di Protezione Civile, disciplinando le modalità di redazione degli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile, il finanziamento degli organi e delle strutture, le attività e l'organizzazione del volontariato;

Che la gestione associata consente di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili;

Che è intendimento dei Comuni di Bairo, Baldissero Canavese, Meugliano, Rueglio, Torre Canavese, Traversella e Vidracco, svolgere in forma associata, tramite Convenzione, e con le modalità specifiche previste, le attività relative allo svolgimento della Funzione di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi, mettendo in comune le risorse, umane e strumentali, a tal fine attivabili;

Visto l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.L. 78/2010;

Visto il D.L. 138/2011 conv. in Legge 148/2011;

Visto il D.L. 95/2012 conv. in Legge 135/2012;

Vista la L.R. n. 11 del 28/09/2012;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione

1. Con la presente Convenzione i Comuni di Bairo, Baldissero Canavese, Meugliano, Rueglio, Torre Canavese, Traversella e Vidracco, stabiliscono di svolgere in modo coordinato ed in forma associata la funzione inerente l'attivazione della funzione "attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi".

Sono fatte salve ed impregiudicate le competenze del Sindaco quale Autorità di Protezione Civile.

Art. 2 – Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ove opererà l'attività di gestione delle funzioni di cui all'art. 1, è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.
2. Il personale dei comuni convenzionati messo a disposizione del servizio di Protezione Civile è autorizzato ad operare sul territorio interessato dalla convenzione, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità previste dal presente atto.

Art. 3 – Comune capofila

1. La presente convenzione prevede la delega dello svolgimento di tutta la direzione delle funzioni di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, dei Comuni aderenti in capo al Comune di Vidracco, quale Comune capofila, altresì denominato "Polo centrale", per le competenze di cui agli artt. 4-5 che le eserciterà in nome e per conto degli altri Comuni.
2. Il Comune capofila nominerà un responsabile tecnico.
3. Il Comune capofila si impegna ad assicurare il funzionamento del sistema di interscambio delle informazioni di reciproco interesse.

Art. 4 – Organizzazione del servizio

1. Il Comune di Vidracco è delegato ed è competente per lo svolgimento delle funzioni di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
2. Il Comune di Vidracco individuerà nella propria struttura l'Ufficio che assicurerà tutte le attività connesse alle predette funzioni, coordinandone la concreta attuazione e proponendo agli Enti aderenti norme regolamentari, strutture e sistemi organizzativi intercomunali nell'ambito della vigente normativa statale e regionale.

Art. 5 – Funzioni del Servizio

1. Il Polo Centrale ha la funzione di coordinare le attività di competenza dei comuni partecipanti alla convenzione, in materia di Protezione Civile e coordinamento dei primi soccorsi.
2. Al Polo centrale spettano tutte le funzioni amministrative inerenti i rapporti con le strutture locali, sovra comunali, regionali e nazionali di Protezione Civile..

Art. 6 – Personale e dotazioni

1. I Comuni si impegnano, con il presente atto, a mettere a disposizione propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio comunale e comunque nell'ambito dei territori dei comuni convenzionati.
2. Le risorse umane che verranno utilizzate dai Comuni aderenti sono quelle già attualmente in servizio senza un ulteriore aggravio di spesa sui bilanci comunali

Art. 7 - Conferenza dei Sindaci

1. La conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati è presieduta dal Sindaco del Comune capo-fila.
2. La conferenza è convocata dal presidente, anche su richiesta del/i Sindaco/i del/i Comune/i convenzionato/i. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della conferenza è convocata dal Sindaco del Comune capo - convenzione.
3. La Conferenza dei Sindaci esercita le seguenti funzioni:
 - ❖ approva nella prima seduta le norme per il funzionamento della struttura;
 - ❖ approva il programma annuale di attività, entro il mese di ottobre di ogni anno, in tempo utile per la predisposizione, da parte dei Comuni convenzionati, del Bilancio di Previsione;
 - ❖ propone atti di indirizzo per la gestione dell'Ufficio, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate;
 - ❖ verifica l'andamento della gestione associata e vigila sull'attuazione dei mezzi;

Art. 8 – Durata della convenzione e ulteriori adesioni

1. La convenzione avrà durata di anni quattro, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.
3. Alla presente Convenzione potranno aderire altri Comuni, previa verifica delle condizioni di fattibilità da parte della Conferenza dei Sindaci e adozione da parte del Comune richiedente di apposita deliberazione consiliare di approvazione del presente testo.

Art. 9– Mezzi finanziari

1. I Comuni convenzionati provvedono al finanziamento degli obiettivi di cui alla presente convenzione nell'ambito dei rispettivi Bilanci.
2. Il Comune avente la funzione di polo centrale, provvede alla gestione delle entrate e delle eventuali spese comuni relative ai servizi associati, iscrivendo le relative poste nei propri documenti contabili di programmazione e di gestione.
3. Le spese generali di funzionamento, sono gestite e anticipate dal Comune avente la funzione di polo centrale, e poi ripartite annualmente tra i comuni, in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il rimborso delle spese anticipate di cui al comma 3 deve essere operato entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.
5. I comuni convenzionati stanziavano nei propri bilanci di previsione annuale e pluriennale, i trasferimenti di cui al comma 3.

Art. 10 – Recesso e risoluzione della convenzione

1. I Comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 8, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse. In tal caso il Comune recedente deve darne comunicazione con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, all'organo consiliare degli altri Comuni, i quali ne prendono atto. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il recesso non deve arrecare nocimento ai restanti Comuni convenzionati e, nel caso di spese pluriennali, il Comune recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino all'estinzione delle stesse, fatta salva diversa e motivata deliberazione dei Consigli

- Comunali di tutti i Comuni aderenti alla presente Convenzione.
3. E' consentito al Comune recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico.
 4. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire al verificarsi delle seguenti fattispecie:
 - ❖ per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni consiliari dei Comuni convenzionati;
 - ❖ nel caso contemplato dal precedente art. 8.
 5. In entrambi i casi è necessario definire i rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

Art. 11 – Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da un membro nominato da ciascuno dei Comuni interessati e da un membro, con funzioni di presidente, nominato dal Comune avente la funzione di polo centrale o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Comune capofila su istanza della parte più diligente.
2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Art. 12 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti, statali e regionali, in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 13 – Registrazione

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.